

TI_GERICHTE 11.1999.74 vom 2. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.74

FR: TI_GERICHTE 11.1999.74 du 2 décembre 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1999.74 del 2 dicembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Dopo aver constatato che agli atti non figurava alcun contratto di divisione, il Pretore ha rilevato che sussistevano forti dubbi sul fatto che gli eredi avessero raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali del riparto. Tanto meno – egli ha soggiunto – risultava provata con sufficiente certezza la conclusione di un contratto di divisione tra tutti gli eredi. Lo scritto del 26 novembre 1998 (sopra, consid. B), a suo giudizio, non rappresenta altro che una dichiarazione di intenti volta a ottenere la disponibilità della controparte a un accordo ulteriore. L'appellante fa valere che l'opinione del Pretore è contraddittoria. Sottolinea in particolare che l'esecutore testamentario aveva l'incarico di trovare un accordo tra le parti e che la forma per la conclusione dell'atto di divisione è stata rispettata. Per il resto la divisione ereditaria è avvenuta, l'inventario è stato accettato, gli oggetti dell'elenco separato ripartiti, la collezione di monete attribuita ai figli del defunto e la questione dei prestiti risolta con l'accettazione dell'offerta alternativa, contenuta nella nota lettera del 26 novembre 1998.

E. 3

L'art. 604 cpv. 1 CC prescrive che la divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione. Salvo disposizione contraria gli eredi possono liberamente accordarsi circa il modo di divisione (art. 607 cpv. 2 CC), che produce i suoi effetti al momento in cui sono stati formati e accettati i lotti o al momento in cui è firmato un contratto di divisione, il quale richiede per la sua validità la forma scritta (art. 634 CC). Tale contratto dev'essere firmato perciò da tutte le parti in causa e deve denotare la volontà di tutti gli eredi di essere vincolati in modo definitivo. Ciò lo distingue da semplici accordi preparatori, anche scritti (Escher in: Zürcher Kommentar, n. 9 ad art. 634 CC; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, n. 17 ad art. 634 CC; Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11 a edizione, pag. 586). Il contratto deve definire anche un piano di divisione, cioè un accordo delle parti su tutti i punti essenziali (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 16 a 18 ad art. 634 CC; Escher, op. cit., n. 9 a 11 ad art. 634 CC; Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 1 e 14 ad art. 634 CC). Il piano di divisione non deve necessariamente regolare tutti i dettagli, ma deve configurare almeno un accordo di procedura che metta fine alla divisione. È necessaria pertanto una lista dei lotti da attribuire a ognuno degli eredi; se la divisione è parziale, deve risultare in che misura la divisione dev'essere imputata sull'insieme del compendio successorio (DTF 122 III 150, 100 Ib 121 consid. 2; Piotet, op. cit., pag. 821).

E. 4

L'appellante sostiene che le forme per la conclusione di un contratto di divisione sono state rispettate e ricorda di avere incaricato l'esecutore testamentario di riferire la propria decisione sulla consegna della collezione di monete ai coeredi. E siccome questi ultimi avevano già affidato all'esecutore l'incarico di giungere a un accordo, implicitamente essi avevano accettato altresì che costui rispondesse alla loro proposta (doc. 5 e 6). Ora, è pacifico che né l'appellante né un suo rappresentante ha sottoscritto alcun documento – quanto meno prodotto agli atti – dal quale traspaia il consenso a un qualsivoglia accordo. La sua disponibilità emerge solo dalla lettera inviata dall'esecutore testamentario ai legali degli eredi il 22 dicembre 1998 (doc. 6), con la quale l'esecutore testamentario prendeva atto "che la signora _____ ritiene di chiudere definitivamente la faccenda aderendo all'alternativa". Se non che, l'esecutore testamentario non è parte né rappresentante delle parti a un contratto di divisione (Rep. 1985 pag.176). Egli non è abilitato a firmare l'atto e nemmeno può agire come rappresentante di eredi nei confronti di altri eredi, dovendo egli adoperarsi nell'interesse di tutti loro (art. 580 cpv. 2 CC; DTF 102 II 197). Nella fattispecie l'esecutore testamentario non ha ricevuto dagli istanti il mandato di concludere un contratto, ma solo quello di interpellare la legale dell'appellante per ottenerne la disponibilità a un accordo ulteriore (doc. 5). Egli non ha neppure concluso il preteso contratto di divisione nel nome o per conto dei figli del defunto (art. 32 cpv. 1 CO), né un rapporto di rappresentanza si evince dalle circostanze (art. 32 cpv. 2 CO; Jäggi in: Zürcher Kommentar, n. 34 ad art.13 CO). Certo, la forma scritta è rispettata anche quando i coeredi si scambiano per lettera le rispettive dichiarazioni di volontà (Schaufelberger , op. cit., n. 16 ad art. 34 CC; DTF 118 II 395), ma nel caso concreto ciò non è avvenuto, come ammette la stessa convenuta (appello, pag. 5, lett. D).

E. 5

Il Pretore è giunto alla conclusione che lo scritto del 26 novembre 1998 e l'accettazione della proposta comunicata all'esecutore testamentario (da questi menzionata nella lettera 22 dicembre 1998) erano semplici dichiarazioni d'intenti in vista di ulteriori trattative, anche se in sé potrebbero essere sufficienti a garantire il rispetto della forma. L'appellante obietta che il consenso degli istanti si desume dalla proposta di accordo formulata il 26 novembre 1998 tramite l'esecutore testamentario (doc. 5). Avendo essa comunicato a quest'ultimo, agente in rappresentanza delle controparti, la sua adesione alla restituzione della collezione di monete, l'accordo tra le parti si è perfezionato e la divisione è da considerarsi avvenuta. Ora, giovi ricordare una volta ancora che l'esecutore testamentario non agisce come rappresentante di parte al contratto di divisione (cfr. anche Piotet , in: ZBJV 126 [1990] pag. 60). Egli non è abilitato quindi a ricevere dichiarazioni per conto dell'uno o dell'altro. Nella fattispecie non risulta in modo esplicito la volontà di tutti gli eredi di impegnarsi definitivamente. La lettera del 26 novembre 1998 riporta una proposta in cui figurano solo alcune indicazioni (restituzione della collezione delle monete o riconoscimento di mutui: doc. 5). La volontà dell'appellante di aderire alle proposte, d'altro lato, può essere desunta solo dalla lettera 22 dicembre 1998 dell'esecutore testamentario (doc. 6), anche se l'interessata l'ha confermata personalmente all'udienza del 13 aprile 1999 (verbale di udienza del 13 aprile 1999, pag. 3). Dall'insieme di tali documenti non traspare un'intesa chiara e univoca su un accordo finale (Rep. 1955 pag. 98). Del resto non tutti gli scritti in rapporto con la divisione possono essere considerati alla stregua di un contratto di divisione, trattandosi nella maggior parte dei casi di semplici prese di posizione delle parti (Escher ,

op.cit., n. 9 ad art. 634 CC). Nella fattispecie non si può dire, alla luce degli elementi dianzi citati, che tutti gli eredi avessero la consapevolezza e l'intenzione di vincolarsi, già in quel frangente, in modo definitivo sulla divisione complessiva dell'eredità, e non solo sull'attribuzione della collezione di monete. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

E. 6

L'appellante asserisce infine che l'incarico contenuto nella lettera del 26 novembre 1998 era sufficientemente chiaro, se riferito alle discussioni precedenti tra le parti, in particolare al fatto che l'inventario era stato accettato da tutti gli eredi già nel 1997. Il fatto è che la lettera del 26 novembre 1998 non può considerarsi completa circa la formazione e la divisione delle quote, già per la circostanza che essa contiene – come si è già accennato – solo gli elementi parziali di una futura divisione tra eredi, ancora tutta da verificare (doc. 5). Né si può sostenere che gli eredi avessero già chiarito ogni altro punto relativo alla liquidazione della successione e che l'accordo sarebbe stato implicito, stante la proposta formulata dall'esecutore testamentario con l'invio dell'inventario datato 18 agosto 1997 (doc. 7 e 8). Tanto meno se si pensa che la causa promossa l'11 maggio 1998 da due dei figli nei confronti dell'esecutore testamentario proprio sulla composizione dell'inventario è tuttora formalmente pendente in Pretura (inc. _____, _____, _____, richiamato). Non si vede come si possa seriamente sostenere, in simili condizioni, che l'inventario era stato concordemente accettato da tutti.

E. 7

Di per sé il conteggio trasmesso dall'esecutore testamentario agli eredi il 22 dicembre 1998 (doc. 6) conterrebbe i punti essenziali per permetterne l'esecuzione, ma gli appellati non lo hanno accettato (doc. B). In definitiva, quindi, gli eredi non risultano avere stipulato accordi che possano essere equiparati a un contratto di divisione nel senso dell'art. 634 CC e a ragione il Pretore ha accolto pertanto l'istanza di divisione presentata dagli appellati. Ne segue che l'appello, destituito di buon fondamento, deve essere respinto.

E. 8

Gli oneri processuali sono posti a carico dell'appellante (art.148 cpv.1 CPC), che rifonderà alle controparti un'adeguata indennità per ripetibili di appello, commisurata all'importanza della causa e all'impegno profuso dal patrocinatore. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1'400.– complessivi per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

_____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario